



# Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici

## A.C. 3084

Dossier n° 175 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
9 febbraio 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3084
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Commissioni competenti:	Il Giustizia, III Affari esteri
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	In corso d'esame

### Contenuto

Il disegno di legge autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e contiene disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il **Protocollo** - aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 - riguarda la [Convenzione sulla criminalità informatica](#) e comporta una **estensione** di essa mirante a includere nella sua portata i **reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo**, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.

In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico *per il tramite di un sistema informatico*:

[Il Protocollo](#)

[Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione](#)

[Norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale](#)

- di materiale razzista e xenofobico (articolo 3);
- di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale (articolo 6).

Il provvedimento si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale; l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** del disegno di legge - al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo - **integra la normativa nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia** in tutte le sue manifestazioni.

Si tratta dell'[art. 3 della l. 654/1975](#), di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, come modificato dalla legge Mancino (legge n. 205 del 1993, di conversione del [decreto-legge n. 122 del 1993](#)) e, da ultimo, dalla [legge n. 85 del 2006](#), di riforma dei reati di opinione - che attualmente sanziona:

- con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda

idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. a);

- con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lett. b).

Manca, alla lett. a), qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'art. 3 del Protocollo), così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'art. 6 del Protocollo).

Il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite, apporta le seguenti modifiche all'[articolo 3 della legge 654/1975](#):

Distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale razzista o xenofobo

Anche con mezzo informatico. Circostanza aggravante

- introduce le nuove fattispecie di reato consistenti nella **distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo**;
- precisa che tali nuove condotte, nonché la condotta di chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, dalle quali deriva la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi o della multa fino a 6.000 euro, possono essere tenute **con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico**;
- introduce, in relazione alle suddette fattispecie, nonché a quelle di violenza o atti di provocazione alla violenza o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un'**aggravante**, quando la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla **minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah** ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale ([legge n. 232 del 1999](#)), tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro (nuovo comma 3-bis).

Si ricorda che sulle stesse disposizioni interviene, con finalità parzialmente coincidenti, l'[A.S. 54-B](#), che introduce la cd. **aggravante di negazionismo**. Il provvedimento, tornato all'esame del Senato dopo le modifiche introdotte dalla Camera, si compone di un unico articolo che - aggiungendo un comma 3-bis all'art. 3 della legge 654/1975 - introduce una circostanza aggravante nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all'odio razziale e alla xenofobia si fondano "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale.

AS. 54-B

La formulazione dell'articolo 3 della legge n. 654/1975 elaborata ora dalle Commissioni riunite si discosta dunque da quella all'esame del Senato perché fonda l'aggravante anche sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione e sulla giustificazione della *Shoah*.

## Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge del Governo AC. 3084 è corredato della relazione illustrativa e dell'analisi tecnico-normativa.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Come detto, una modifica all'art. 3 della legge n. 654 del 1975 è prevista anche dall'[AS. 54-B](#), che introduce la cd. **aggravante di negazionismo**. I testi delle due novelle sono analoghi ma non coincidenti.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge è riconducibile alle materie "rapporti internazionali dello Stato" e "ordinamento penale", entrambe di competenza legislativa esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

Il disegno di legge, sebbene non introduca nuove e autonome fattispecie di reato, investe due questioni su cui la Corte Costituzionale si è espressa in più occasioni e che possono venire in rilievo con riferimento alle nuove previsioni relative al negazionismo: 1) i limiti che possono incontrare le fattispecie penali rispetto all'art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero; 2) la tassatività e determinatezza delle fattispecie penali.

1) Quanto ai profili che attengono alla libertà di manifestazione del pensiero, sono indicate di seguito le sentenze della Corte costituzionale che hanno investito più direttamente la questione.

Dopo la sentenza 1/1957 (che ha riguardato il reato di apologia del fascismo introdotto dalla legge Scelba n. 645/1952, a fronte del parametro costituzionale dato dalla XII disposizione finale della Costituzione, con il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista in qualsiasi forma), la sentenza n. 74/1958 ha poi dato un'interpretazione restrittiva anche al divieto delle "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste" (art. 5 l. n. 645/1952), precisando che si tratta di punire solo atti idonei a creare un effettivo pericolo (l'effettivo pericolo della manifestazione "deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli" alla riorganizzazione del PNF).

La Corte costituzionale, con la sentenza 120/1957, ritenne inoltre conforme a Costituzione l'art. 654 c.p. (grida e manifestazioni sediziose), che implica sempre eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e pericolo "per l'ordine pubblico": come tali, restano al di fuori della nozione e della concreta estrinsecazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 della Costituzione).

Il problema se la pubblicazione e diffusione di notizie non vere o alterate possa esser configurata come manifestazione del proprio pensiero, in quanto tale protetta dall'art. 21 Cost., è stato toccato in particolare in una risalente sentenza della Corte costituzionale (n. 19 del 1962) con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 656 cod. pen. (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico). La Corte ha ritenuto di poter decidere "senza affrontare tale problema". L'art. 656 del Cod. pen. punisce, infatti, la pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, solo in quanto idonee a turbare l'ordine pubblico. La Corte conclude che anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico.

La sentenza n. 87/1966, dichiarando incostituzionale il reato di propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, considerò invece conforme a Costituzione il reato di propaganda sovversiva, compresa quella a favore della soppressione violenta di una classe sociale, e l'apologia dei fatti relativi di cui all'art. 272 c.p. Tale reato fu considerato conforme anche all'art. 21 Cost. in quanto "la propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero", essendo a differenza della manifestazione di un "pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone", ponendosi "in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire".

Sulla base delle stesse considerazioni che l'avevano portata a dichiarare l'illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice della propaganda antinazionale (art. 272, secondo comma), la Corte addiuvò a pari conclusione anche riguardo alla figura del reato, punito dalla norma che vieta le associazioni per l'attività, diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale" (sent. 243/2001).

Con la sentenza 100/1966, la Corte ha considerato conforme a Costituzione l'art. 327 c.p. (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, poi abrogato nel 2005), nel presupposto che tale norma non punisce la critica, consentita a tutti, bensì l'eccitamento al dispregio delle istituzioni, che è cosa ben diversa. La norma impugnata non violava per la Corte neppure l'art. 21 della Costituzione. L'eccitamento al dispregio delle istituzioni, inteso nel senso sopraindicato, si può estrinsecare con mezzi diversi, ma, anche allorché si attui con la parola e con mezzi di persuasione, non perde quel carattere di impulso, e di principio di azione, diretto ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero.

Con la sentenza 84/1969 venne dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 507 c.p. (boicottaggio), laddove la condotta fosse posta in essere tramite propaganda. Per la Corte quest'ultima viene assunta secondo una nozione generica ed indiscriminata sebbene sia espressione della manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione. Verrebbe così inclusa in una sfera criminosa anche la propaganda di puro pensiero e di pura opinione, ogniquale volta possa comunque ad essa coordinarsi o semplicemente riferirsi un comportamento singolo che sia causa dell'evento ivi considerato.

La sentenza n. 65/1970 ha invece imposto un'interpretazione restrittiva al reato di apologia di reato ai sensi dell'art. 414 u.c. c.p. che non sanziona "la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti", facilitando in questo modo la difesa degli obiettori di coscienza come persone che manifestano una critica alla legge e propagano il suo aggiornamento.

La sentenza n. 108/1974 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 415 c.p. nella parte riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, laddove non specificava che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità e quindi non esclude che la sanzione penale potesse colpire "la semplice manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e sociali".

2) Sotto altro profilo, i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali comportano - secondo la Corte costituzionale - il dovere per lo Stato di formulare il divieto in modo da **consentire di distinguere**

**tra la sfera del lecito e quella dell'illecito** (sentenza n. 364 del 1988).

La Corte ammette la compatibilità con il principio in rilievo di **formule terminative** come "e simili", "altri analoghi" ovvero **"sintetiche"** (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 27 del 1961, relativa all'art. 121 T.U.L.P.S.; n. 120 del 1963; n. 79 del 1982, che ha negato l'illegittimità del reato di cui all'art. 4 della l. n. 110 del 1975, concernente il divieto di portare fuori dalla propria abitazione «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona»). Analogamente, la Corte ha legittimato il **rinvio a "concetti extragiuridici diffusi"** (sentenze n. 191 del 1970, in materia di osceno; n. 42 del 1972, in materia di violazione dei doveri di assistenza familiare) e a dati "di ordinaria esperienza, o di esperienza tecnica" (sentenza n. 125 del 1971, sull'art. 28 della l. n. 977 del 1967, concernente il divieto di adibire fanciulli ed adolescenti a prestazioni d'opera pericolose o faticose o gravose), i quali non richiederebbero al giudice un impegno diverso dal normale compito di interpretazione.

Sull'ammissibilità dell'uso di **formule "elastiche"**, si vedano le sentenze nn. 302/2004 e 5/2004.

Più in generale, la costante giurisprudenza della Corte afferma che la verifica del rispetto del principio di determinatezza vada condotta «non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce» (sentenza n. 327 del 2008). Così, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero (...) di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando **la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice** – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, **permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara** ed immediata del relativo valore precettivo» (sentenza n. 5 del 2004; analogamente v. la sentenza n. 327 del 2008, in cui è stata ritenuta infondata la questione concernente la fattispecie dell'art. 434 c.p., sollevata relativamente all'inciso "altro disastro"). Si consideri inoltre anche la sentenza n. 282 del 2010, con cui la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in relazione al principio in esame, dell'art. 9, comma 2, della l. n. 1423 del 1956 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità*), come sostituito dal d.l. n. 144 del 2005, che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni imposte, con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, al sorvegliato speciale con obbligo o divieto di soggiorno, inclusa l'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti" di cui all'art. 5, comma 3, della medesima l. n. 1423 del 1956.

Con riguardo alle sentenze di illegittimità per violazione del principio di determinatezza, la sentenza n. **177 del 1980** ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, n. 3, della l. n. 1423 del 1956, che prevedeva l'applicabilità di una misura di prevenzione ai "proclivi a delinquere" sulla base di un giudizio che la legge pretendeva di desumere da "manifestazioni" non altrimenti specificate. La Corte sottolinea che «decisivo è che anche per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire» e rileva che, nel caso di specie, i presupposti del giudizio di proclività a delinquere non presentassero «alcuna autonomia concettuale dal giudizio stesso», con conseguente violazione della garanzia in rilievo (peraltro invocata mediante il riferimento all'art. 25, comma 3, Cost., essendo all'esame una misura di prevenzione).

La **sentenza n. 96 del 1981**, nel dichiarare costituzionalmente illegittima la fattispecie di plagio (art. 603 c.p.), ha sottolineato come **il principio di tassatività comporta per il legislatore penale l'onere di «formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà»**, a mezzo del doveroso «riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili». In tal modo la Corte - muovendo dall'assunto della distinguibilità concettuale tra il profilo della corrispondenza del precetto al mondo del reale (e della sua verificabilità empirica) ed il profilo dell'**intelligibilità dell'enunciato linguistico** – ha affermato quest'ultima come **condizione necessaria, ma non sufficiente della determinatezza della fattispecie**, ampliando il contenuto della garanzia ed estendendo il vaglio di legittimità in punto di determinatezza ai presupposti fattuali delle scelte di criminalizzazione.

Si ricorda poi la **sentenza n. 364 del 1988**, sull'*error iuris*, che espressamente richiama il principio di "riconoscibilità" dei contenuti delle norme penali e di chiara formulazione di queste ultime.

Da ultimo, la sentenza **172/2014** ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis cod. pen., che disciplina il reato di atti persecutori, impugnato per violazione del principio di determinatezza. Secondo la Corte, la fattispecie si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia contemplate dagli artt. 612 e 660 cod. pen.; nel prevedere un'autonoma figura di reato il legislatore ha, infatti, ulteriormente connotato tali condotte, richiedendo che siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità e cambiamento delle abitudini di vita), al fine di circoscrivere la nuova area di illecito a specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima. Per la

Corte, il reato di cui all'art. 612- bis cod. pen. non attenua, dunque, in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, tenuto conto anche del "diritto vivente" che qualifica il delitto in questione come reato abituale di evento. Inoltre, il ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice, anziché alla analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga, come nella specie, alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato.

## La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (a cura dell'Avvocatura della Camera dei deputati)

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - elaborata in relazione alla libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 della Convenzione - non pare ostativa rispetto alla modifica proposta dall'A. C. 3084.

Si può, anzi, osservare che vi sono precedenti giurisprudenziali che hanno ritenuto la sanzione imposta dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa all'espressione di opinioni offensive della memoria e dell'identità dei sopravvissuti dell'Olocausto non in contrasto con l'articolo 10 della CEDU. Si consideri, per esempio, la sentenza sul caso *Peta Deutschland contro Germania* dell'8 novembre 2012, in cui la Corte ha ritenuto che una campagna d'opinione – lanciata da un'associazione per la tutela dei diritti degli animali, nella quale si equiparava la tortura e la strage di animali a quella di persone umane e nella quale entrambe venivano definite "olocausto" - non fosse tutelata dall'articolo 10.

Con riferimento diretto alla questione del negazionismo, è di particolare rilievo la nota sentenza **Garaudy c. Francia del 1998, in cui la Corte dichiara irricevibile** la richiesta presentata dal ricorrente (autore di un libro in cui propugnava tesi negazioniste), **ritenendo possibile per gli Stati, in presenza di certe condizioni, una limitazione della libera manifestazione del pensiero.** La Corte, nella sentenza Garaudy, di fronte alle affermazioni rispetto a cui i ricorrenti lamentano, in particolare, una violazione della libera manifestazione del pensiero, effettua una distinzione che merita di essere ricordata perché citata come precedente in altre sentenze sul negazionismo. I giudici individuano una categoria di fatti storici chiaramente stabiliti – come l'Olocausto – e una categoria di fatti rispetto a cui "è tuttora in corso un dibattito tra gli storici circa come sono avvenuti e come possono essere interpretati". La CEDU affronta la questione dei limiti al dibattito storico sugli avvenimenti della seconda guerra mondiale e, pur considerando necessario per qualsiasi paese il dibattito aperto e sereno sulla propria storia, afferma l'esclusione della garanzia dell'art. 10 CEDU per il discorso revisionista o negazionista sull'esistenza dell'Olocausto. Secondo tale interpretazione spetta alla Corte, a partire dall'obiettivo perseguito, dal metodo utilizzato e dal contenuto delle affermazioni, valutare se vengono o meno rimessi in discussione dei "fatti storici". Ed è in base a tale ragionamento che la Corte dichiara la richiesta del ricorrente irricevibile, ritenendo che il libro pubblicato da Garaudy avesse come obiettivo di rimettere in discussione l'Olocausto, visto che propugnava tesi negazioniste. Lo scopo – secondo la Corte – non sarebbe dunque la ricerca di una verità, ma riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, accusare di falsificazione storica le stesse vittime di questo regime. Affermazioni di questo genere, secondo la Corte, "mettono in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Offendendo i diritti altrui, questi comportamenti sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani e i loro autori perseguono obiettivi, quali quelli vietati dall'art. 17 CEDU». Pertanto queste affermazioni non rientrano nella tutela dell'art. 10 CEDU e contrastano con i valori fondamentali della Convenzione, espressi nel Preambolo, ovvero la giustizia e la pace.

Ulteriormente rilevante è la vicenda che ha formato oggetto della recente sentenza della CEDU nel caso **Perinçek c. Svizzera** (la pronuncia della Seconda Sezione è del 17 **dicembre 2013**): il ricorrente Doğu Perinçek era stato condannato dal Tribunale federale svizzero per le sue affermazioni a proposito dei crimini commessi nel 1915 dall'Impero ottomano contro il popolo armeno (il ricorrente non aveva negato tali crimini, ma aveva sostenuto che non si trattasse di genocidio e che si trattasse di uno sterminio giustificato da ragioni belliche). Il codice penale svizzero prevede espressamente come reato (art. 261 bis, 4° alinea) la condotta di chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità. La Corte EDU ha, in questo caso, adottato una decisione favorevole al ricorrente, sostenendo che **la condanna subita dal Perinçek per contestazione di crimini di genocidio o contro l'umanità è in contrasto con la libertà di espressione.**

La Grande Chambre, con sentenza del **15 ottobre 2015**, confermando quanto statuito dalla Seconda Sezione, ha concluso che vi è stata violazione dell'art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, in quanto "in una società democratica, non era necessario condannare penalmente Perinçek, al fine di proteggere i diritti della comunità armena in gioco nella fattispecie"

cost175	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.